



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/83/CR09b/C10

INDAGINE CONOSCITIVA RELATIVA AI MERCATI DELLE SEMENTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per semplificare la nota si rende necessario riportare le indicazioni in forma separata tra prodotti fitosanitari e sementi

PRODOTTI FITOSANITARI

I prodotti fitosanitari in Italia e in Europa sono regolamentati da diverse normative che disciplinano la registrazione, l'immissione in commercio, da parte delle società distributrici, la vendita, da parte delle fitofarmacie, e l'acquisto, da parte degli operatori.

Allo stato attuale è in vigore la Direttiva 91/414/CEE che ha definito regole omogenee per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Questo provvedimento, attivato effettivamente dal 1993, oltre a stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ha dato avvio al cosiddetto "programma di revisione europea", resosi necessario al fine di rivalutare, con criteri nuovi ed uniformi, tutte le sostanze attive messe in commercio, dai diversi Paesi membri, prima del 1993. Si è trattato di un lavoro complesso, tuttora in corso, che ha avuto ed ha l'obiettivo di rivalutare le quasi 1.000 sostanze attive. La politica di revisione si concluderà, presumibilmente, nel 2011, quando saranno valutate anche le ultime sostanze oggetto del cosiddetto "ritiro volontario".

La valutazione dei prodotti fitosanitari, necessaria ad avviare un processo di armonizzazione europea, ha quale scopo finale, quello di:

- ✓ consentire la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione Europea (UE);
- ✓ evitare che si determinino vantaggi competitivi di alcuni Stati rispetto ad altri;
- ✓ garantire standard di salute e sicurezza per l'uomo e l'ambiente uniformi in tutto il territorio dell'UE.

In particolare, questo ultimo punto è risultato particolarmente influente sulla valutazione delle sostanze attive, cosicché ha indotto l'adozione di parametri differenti e più restrittivi rispetto agli ultimi decenni.

Infatti, il D.Lgs. n. 194/95, ad esempio, che recepisce alcune norme europee orientate alla tutela dell'ambiente, prevede l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le Regioni e le Province Autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni nell'impiego di prodotti fitosanitari, nonché la realizzazione di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari.

Le altre norme, in seguito alla introduzione della “condizionalità”, che coinvolgono l’impiego di prodotti fitosanitari, sono di seguito specificate:

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio Europeo, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 80/68/CEE del Consiglio Europeo, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio Europeo, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio Europeo, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Il complesso lavoro di valutazione dei prodotti fitosanitari, ha determinato un cambiamento di tendenza nelle dinamiche commerciali di tali prodotti. Analizzando i risultati ottenuti, ad oggi, a conclusione dell’applicazione della Direttiva 91/414/CEE, è possibile trarre le seguenti considerazioni.

Il “programma di revisione europea”, relativo alla registrazione e all’utilizzo dei fitofarmaci, ha portato, nei casi di esito positivo, all’iscrizione della sostanza attiva nel cosiddetto Allegato I della Direttiva 91/414/CEE e nei casi di esito negativo, invece, alla non inclusione in Allegato I. In tali casi, segue la revoca del formulato commerciale. In definitiva, l’inclusione in Allegato I è condizione essenziale per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio, nei singoli Stati membri, del formulato commerciale.

La figura 1 evidenzia l’esito del “programma di revisione europea” in relazione alle quasi 1.000 sostanze attive interessate. Si può osservare come il 26% delle sostanze attive sia stato valutato positivamente e, quindi, incluso in Allegato I, mentre il 7% delle sostanze è stato valutato negativamente. Il restante 67%, dato estremamente rilevante, è rappresentato dalle sostanze attive per le quali non è stato possibile effettuare una valutazione ai fini della loro inclusione nell’Allegato I, in quanto, le multinazionali proprietarie dei brevetti, non hanno presentato la documentazione necessaria.. Questa circostanza è legata sia al fatto che alcune molecole non hanno più nessun interesse fitoiatrico, sia al fatto che le loro caratteristiche tossicologiche e/o eco-tossicologiche non, consentono, probabilmente, una valutazione positiva rispetto al loro impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.




Figura 1. Esito della revisione europea delle sostanze attive

Si può pertanto affermare che il “programma di revisione europea” ha ridotto drasticamente il numero delle sostanze attive disponibili, aumentando il livello di sicurezza per la salute umana e l’ambiente. Il bilancio emerso a livello europeo, con un 74% di sostanze attive progressivamente revocate dal commercio (67% revocate + 7% non approvate), deve però essere analizzato a livello di singolo Paese, in considerazione del fatto che tale situazione investe in varia misura tutti i Paesi europei. Va inoltre considerato che il 67% delle sostanze revocate include, anche, circa 50 sostanze attive ritirate volontariamente dal mercato. La questione delle sostanze revocate è tuttora aperta e dovrebbe concludersi entro la metà del 2011. La conclusione del “programma di revisione europea” potrebbe condurre alla inclusione, di tutte o parte delle predette sostanze, in Allegato I.

In Italia il numero delle sostanze attive revocate è di circa 230, a fronte di altrettante sostanze attive incluse: queste ultime sono costituite sia da sostanze valutate positivamente nell’ambito del “programma di revisione europea” che da nuove sostanze attive autorizzate dopo il 1993, con i nuovi criteri uniformi. La figura 2 evidenzia come la categoria degli insetticidi sia quella maggiormente investita dal fenomeno della revoca: 85 sostanze revocate, a fronte di 52 incluse.

Il “programma di revisione europea” ha, infatti, portato alla revoca di quasi tutti gli insetticidi fosfororganici e carbammati e di un buon numero di piretroidi, nonché di alcuni regolatori della crescita. Anche la categoria degli acaricidi è stata ridimensionata, con 12 sostanze revocate e solo 4 incluse. Fra i fungicidi, il gruppo dei triazoli è quello che ha visto la revoca di circa 12 sostanze attive.

Tra tutti i formulati chimici, le Triazine e i derivati dell’urea sono stati i gruppi maggiormente ridimensionati.

Tipo	Incluse	Non incluse	Ritiro volontario	Nuove in valutazione
Fungicidi	69	37	16	6
Insetticidi	52	85	7	4
Erbicidi	83	79	13	6
Acaricidi	4	12	6	1
Nematocidi	4	3	1	-
Repellenti	3	5	-	-
Fitoregolatori	12	8	-	7
Dis/Conf. sessuale	10	1	-	5
Totale	237	230	43	29

Figura 2. Esito della revisione europea in Italia

Fonte: Portafoglio degli agrofarmaci in Italia – Giornate Fitopatologiche 2010

Tiziano Galassi, Anna Angela Saglia, Domenico D’Ascenzo, Ivano Valmori

Un bilancio completo dell’esito del “programma di revisione europea” non è però al momento possibile in quanto circa 20 sostanze attive, oggetto di ritiro volontario, devono essere ancora valutate ed, inoltre, solo in seguito alla ri-registrazione dei formulati sarà possibile verificare se saranno mantenuti tutti gli impieghi che attualmente tali prodotti riportano in etichetta.

In termini numerici è presumibile che al termine di questo processo saranno disponibili sul mercato circa 320 sostanze attive, un numero in sé adeguato. L’incognita è rappresentata dai campi d’impiego che potrebbero penalizzare soprattutto le colture minori, così importanti per l’agricoltura

dei Paesi mediterranei, Italia in testa. Si tratta di colture considerate minori se valutate nel contesto europeo ma, che sono, al contrario, di primaria importanza per i territori dove vengono coltivate. Trattasi, ad esempio, del ciliegio, susino, caco e piccoli frutti, fra le colture frutticole, e bietola, basilico, vari tipi di cavolo e rucola, fra le orticole.

Il “programma di revisione europea” ha determinato, quindi, una carenza sostanziale di sostanze attive registrate per le colture minori o per gli usi essenziali, ponendo in crisi molte realtà locali, articolate sulle tipicità. Per ovviare a tale situazione è stato avviato un programma finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), attuato dal Centro Ricerche Agrarie (CRA) – Sezione Istituto di Patologia Vegetale di Roma, unitamente alle Regioni e Province Autonome, finalizzato ad impostare, in accordo con il Ministero della Salute, un percorso semplificato per le registrazioni delle sostanze attive, rilevanti per tali realtà.

In conclusione, quindi, si può affermare che il “programma di revisione europea” ha determinato sì un miglioramento delle caratteristiche tossicologiche ed ambientali dei prodotti fitosanitari presenti sul mercato, mettendo a rischio, però, la possibilità di mantenere a livelli remunerativi adeguati le colture minori, rappresentative di tipicità. Va rilevato, inoltre, che i costi della revisione, essendo piuttosto alti, possono essere sostenuti solo dalle multinazionali. Ciò ha determinato sostanzialmente le seguenti conseguenze:

- ✓ concentrazione delle Società titolari dei brevetti (Cartelli);
- ✓ repentina riduzione della gamma di sostanze utili al controllo degli organismi nocivi, con criticità su particolari colture (es. mosca del ciliegio, nematodi ed organismi nocivi del terreno nel settore delle colture orticole, colture minori);
- ✓ necessità di ricorso a mezzi o soluzioni più costose o che richiedono maggiore professionalità, ossia: corretta epoca d’impiego, necessità di diagnosi esatta dell’avversità, capacità di effettuare controlli;
- ✓ riduzione delle possibilità di controllo delle avversità, con conseguente effetti sul reddito delle imprese agricole;
- ✓ possibili comportamenti illegali, connessi all’utilizzo di sostanze non ammesse;
- ✓ sensibile aumento dei prezzi dei prodotti fitosanitari, accentuato, anche, dall’eliminazione dal mercato delle cosiddette *commodities*;

In base ad informazioni raccolte presso strutture di vendita di questi mezzi tecnici, l’aumento dei prezzi dei prodotti fitosanitari, conseguente al “programma di revisione europea”, è rilevabile soprattutto sulle colture intensive, dove si può stimare un aumento dei costi dell’ordine del 5-10%, in orticoltura, e del 15% in frutticoltura.

Nel 2011, a distanza di 20 anni dall’approvazione della Direttiva 91/414/CEE, è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1107/2009, che entrerà in vigore il 14 giugno 2011, che abroga la predetta direttiva, introducendo alcuni importanti novità per quanto attiene l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Il predetto regolamento, unitamente al Regolamento (CE) n. 396/2005, ha definitivamente armonizzato i limiti massimi di residuo di prodotti fitosanitari tollerati sulle derrate.

Va anche evidenziato che con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1107/2009 sarà consentito una semplificazione territoriale nella registrazione dei prodotti fitosanitari, in quanto la Commissione Europea ritiene che il principio del riconoscimento reciproco è uno degli strumenti atti a garantire la libera circolazione delle merci, all’interno della Comunità.

Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro dovrebbero essere accettate dagli altri Stati membri aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) comparabili. Tutto ciò al fine di evitare qualsiasi duplicazione di lavoro, ridurre il carico amministrativo per l'industria e per gli Stati membri e offrire una disponibilità di prodotti fitosanitari più armonizzata.

Per facilitare tale riconoscimento reciproco l'art. 40 del regolamento succitato consente al titolare di un'autorizzazione, rilasciata a norma dell'articolo 29, di chiedere l'autorizzazione per lo stesso prodotto fitosanitario, lo stesso uso e in base a pratiche agricole comparabili, in un altro Stato membro, secondo la procedura del riconoscimento reciproco.

Tale procedimento, pur semplificando le procedure, rischia però di concentrare le richieste in pochi Stati membri, in cui l'iter di registrazione è più celere. Quest'ultima considerazione induce a ritenere di prioritaria importanza la necessità di porre in essere, in Italia, tutti gli strumenti atti a consentire una registrazione celere ed efficace. Tanto eviterebbe il rischio di perdita dei know how e delle proprietà intellettuali prodotti dai centri di ricerca e università italiane.

Si ritiene, infine, opportuno richiamare due punti, del recente Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:

- ✓ l'art. 1, comma 3, stabilisce che “...scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola”;
- ✓ l'allegato IV, relativo alla valutazione comparativa, ossia alla possibilità per uno Stato Membro di rifiutare o revocare l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, precisa che l'alternativa “... deve, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, mostrare un rischio significativamente più basso per la salute o l'ambiente. Viene effettuata una valutazione dell'alternativa, per stabilire se la si possa utilizzare, con effetti analoghi sull'organismo bersaglio, senza significativi svantaggi economici e pratici per l'utilizzatore”.

Quindi il legislatore comunitario, seppure si sia posto chiaramente il problema di contemperare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la necessità della produzione agricola, in realtà non ha ridotto il rischio che l'immissione in commercio di sostanze attive differenti da quelle finora autorizzate e impiegate siano appannaggio delle sole multinazionali.

Su questo punto sarebbe necessario un maggiore impegno da parte dello Stato e delle Regioni, al fine di individuare soluzioni tecniche realmente valide e fornire agli utilizzatori professionali le informazioni e gli strumenti per applicarle, così come previsto dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in particolare dall'articolo 14.

Con il recepimento della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l'adozione, entro la fine del 2011, di un'altro importante strumento, denominato “VI Piano d'Azione UE Ambiente 2002-2012”, si completerà il quadro normativo relativo alla materia.

La direttiva sull'uso sostenibile persegue, contemporaneamente, un duplice obiettivo, la riduzione dei rischi sulla salute umana, sull'ambiente e la promozione della difesa integrata e biologica, per razionalizzare e ridurre l'impiego dei fitofarmaci.

La direttiva impone l'adozione di un "Piano di Azione Nazionale" nel quale devono essere riportate tutte le indicazioni che la Pubblica Amministrazione, i distributori di fitofarmaci e gli utilizzatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla stessa direttiva.

L'armonizzazione delle regole di questo comparto, nel prossimo futuro, coinvolgerà anche i mezzi di impiego dei fitofarmaci, regolamentando le metodiche di taratura delle macchine, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, con la Direttiva 2009/127/CE.

Altro strumento normativo importante è il Regolamento (CE) n. 1185/2009 che definisce i criteri relativi alle statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso di prodotti fitosanitari, attraverso la raccolta dei dati quantitativi annuali immessi in commercio ed utilizzati in agricoltura.

Trattandosi di preparati pericolosi, inoltre, va ricordata anche l'armonizzazione delle norme conseguente all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1272/2008, che recepisce il sistema mondiale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche "Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (G.H.S.)". Dal prossimo 2015 tutti i prodotti fitosanitari dovranno essere riclassificati e ri-etichettati secondo quanto previsto da questo nuovo sistema mondiale.

Una ulteriore spinta nella direzione della riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari è fornita dalle nuove tendenze di mercato. La Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) e il sistema delle produzioni certificate, richiedono, infatti, prodotti alimentari sempre più rispettosi di regole sanitarie stringenti, riguardo i residui dei prodotti fitosanitari, oltre che prodotti ottenuti con criteri di produzione conformi a disciplinari di produzione integrata regionali.

Il predetto fine si realizza attraverso le risorse rese disponibili nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (P.S.R.) regionali e dei Piani Operativi finalizzati all'Organizzazione Comune dei Mercati (O.C.M.), che prevedono l'applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata (D.P.I.).

Da un punto di vista quantitativo le aziende che utilizzano i D.P.I. riducono mediamente l'uso dei prodotti fitosanitari del 20% – 35%. La percentuale di riduzione non considera i prodotti fitosanitari ammessi in biologico, come rame, zolfo ecc.. La riduzione di prodotti fitosanitari necessita di una ulteriore evidenza, relativa alla classe tossicologica degli stessi, così come di seguito:

- ✓ riduzione tra il 70% e il 90% di prodotti con elevata tossicità acuta, appartenenti alla classe T (tossico) e T+ (molto tossico);
- ✓ riduzione tra il 40% ed il 95% di prodotti con elevata tossicità cronica, appartenenti alla classe Xn (nocivo).

In definitiva, il mercato dei prodotti fitosanitari ha subito, negli ultimi anni, rilevanti modifiche, conseguenti, principalmente, al cambiamento culturale della popolazione, che manifesta una sempre crescente sensibilità al futuro ambientale e alla sopravvivenza del Pianeta.

Le analisi SWOT, circa i punti di forza e di debolezza del sistema di controllo fitosanitario delle colture, hanno evidenziato innumerevoli criticità, specie con riferimento al processo di adeguamento alle nuove norme comunitarie. L'elevato costo connesso a tale ultima attività induce le società produttrici di fitofarmaci di minori dimensioni a vendere o trasferire il settore ad altre società di dimensioni più grandi.

Lo schema allegato (All. 1) evidenzia la consistenza delle fusioni avvenute negli ultimi 20-25 anni. Si può osservare come il mercato sia ormai rappresentato da 11 Multinazionali. Molte di queste, come ad esempio, Syngenta, Basf, Bayer, Du Pont e Monsanto, controllano anche il mercato delle sementi, attraverso specifiche ed importanti società sementiere.

Gli elevati costi per la ricerca di nuove molecole, in relazione ai tempi lunghi per l'identificazione delle sostanze attive, in conformità ai nuovi criteri di registrazione e di applicazione, ha fatto sì che la ricerca stessa sia appannaggio di poche società, determinando un'ulteriore alterazione dei prezzi al dettaglio.

Altro elemento di debolezza riguarda il sistema organizzativo e distributivo dei fitofarmaci, che risente fortemente dei rapporti di forza esistenti tra i diversi soggetti della "filiera dei prodotti fitosanitari", fortemente scompensati a favore delle Multinazionali. Un possibile elemento di riduzione di tale criticità è la realizzazione delle cosiddette "cooperative di acquisto" (piuttosto diffuse nel Nord Italia) che tendono a ridurre gli effetti distorsivi del mercato dei prezzi attraverso la contrattazione diretta con le Multinazionali.

Nelle regioni del Sud Italia, quali Puglia e Basilicata, solo alcune cooperative sono in grado di effettuare contrattazioni dirette con le Multinazionali. Promuovere tali forme organizzate non è tra i compiti delle Regioni. Le Regioni possono, invece, intervenire per promuovere accordi di filiera, così come già fatto per il pomodoro, il grano e, in alcune regioni quali l'Emilia Romagna, la patata da consumo.

In molti casi, le Organizzazioni di Produttori (OP), o le Cooperative di Produzione (CP), pur effettuando, così come previsto nei loro statuti, la commercializzazione di tali prodotti a favore dei propri soci, di fatto non realizzano quel sostanziale abbattimento dei prezzi. Tanto è particolarmente evidente nella Regione Sardegna, che ha attribuito la predetta situazione a due ordini di motivi:

- ✓ la dimensione economica estremamente limitata, delle CP o delle OP;
- ✓ l'utilizzo delle economie, pur rinvenienti da tali contrattazioni dirette, per rimpinguare i bilanci e ammortizzare determinati costi fissi delle CP o delle OP. Per tal motivo, i prezzi applicati ai soci tendono, sostanzialmente, ad uniformarsi.

Altro elemento discorsivo è il mercato parallelo, gestito dalla criminalità organizzata, come da notizie di cronaca relative a casi di furti e/o falsificazioni di prodotti fitosanitari. La circostanza, oltre che socialmente non accettabile, comporta danni economici diretti agli agricoltori, in quanto spesso si rileva una scarsa efficacia, dei prodotti di tale mercato, nei confronti dei parassiti. A tal proposito, va auspicato un intenso e capillare controllo, da parte delle enti preposti, sia sulle rivendite di fitofarmaci e sui gruppi malavitosi organizzati, al fine di contrastare il fenomeno.

Allo stato attuale, le uniche occasioni di intervento, da parte delle Regioni, nel campo dei controlli aziendali sull'impiego dei prodotti fitosanitari, è possibile solo a seguito di:

- ✓ concessione di finanziamenti comunitari, così come previsti dai Piani di Sviluppo Rurale, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99;
- ✓ applicazione dei Programmi Operativi previsti dal Regolamento (CE) n. 2200/96 (Organizzazione Comune dei Mercati - Ortofrutta);
- ✓ adesione delle aziende ai marchi regionali di qualità o alle certificazioni di prodotto, sia integrato che biologico. In questi casi, infatti, gli agricoltori fanno sempre riferimento ai disciplinari di produzione approvati dalle Regioni.

La verifica e il controllo, sull'uso dei fitofarmaci, in ambito regionale, viene effettuato, specificatamente, dagli Assessorati alla Salute, in ottemperanza al Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 9 Agosto 2002 avente ad oggetto: "Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006", che in ambito regionale si traduce in "Piano Regionale annuale di controllo su commercio ed impiego di prodotti fitosanitari. Recentemente, sulla base dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato - Regioni, in data 8 aprile 2009, è stato attuato il "Piano di adozione del controllo sull'immissione in commercio e utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013".

Ulteriori soggetti, aventi competenza in materia di controlli, sono le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.). Il controllo, da parte di tali agenzie, riguarda l'impiego dei fitofarmaci e il loro eventuale effetto inquinante su suolo e acque di falda. Nei diversi siti internet regionali sono disponibili tutte le informazioni in merito a tali indagini. Tali dati vengono raccolti, a livello nazionale, nell'ambito del monitoraggio nazionale dei prodotti fitosanitari delle acque superficiali e profonde, a cui partecipano tutte le regioni italiane. I dati raccolti vengono successivamente elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

SEMENTI

Il settore sementiero è regolamentato da diverse norme comunitarie, recepite dall'ordinamento italiano. Qui di seguito si menzionano le normative nazionali più rilevanti, ai fini della commercializzazione delle sementi.

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065 - Regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi (ultimo aggiornamento del 22 febbraio 2011);
- Legge n. 195 del 20 aprile 1976, legge che modifica e integra la Legge n. 1096 del 25 novembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera (ultimo aggiornamento del 22 febbraio 2011);
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 19 marzo 1993 - Aggiornamento delle disposizioni in ordine al controllo delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard;
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.212 - Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 14 gennaio 2004 - Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 (ultimo aggiornamento del 20 gennaio 2011);
- Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 150 - Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 5 maggio 2008 - Misure applicative relative agli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale;
- Decreto Legislativo 29 ottobre 2009 n. 149 - Attuazione della Direttiva 2008/62/CE concernente le deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 12 novembre 2009 - Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 17 dicembre 2010 - Disposizioni applicative del Decreto Legislativo 29 ottobre 2009 n. 149, circa le modalità per l'ammissione al Registro Nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 267 - Attuazione della Direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

Il settore delle sementi è caratterizzato dal diritto della proprietà intellettuale (*Plant Variety Rights* – P.V.R.). Tale diritto consente di acquisire risorse, da parte delle società sementiere, al fine di sviluppare la ricerca e, di conseguenza, assicurare l'innovazione varietale.

Il Regolamento CEE n. 2100/1994 e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 974/75 prevedono, così come la Convenzione: “International Union for the Protection of New Varieties of Plants (U.P.O.V.)”, la possibilità, per il costitutore della varietà, ma anche per altre aziende, di utilizzare una varietà tutelata al fine di ottenere altre varietà, nonché il diritto per l'agricoltore di reimpiegare, esclusivamente all'interno della propria azienda, il prodotto (seme) ottenuto. La Convenzione esclude, di fatto, la “brevettabilità” delle piante, quando la produzione di esse implica l'incrocio sessuale tra interi genomi, seguita dalla selezione delle piante.

La costante ricerca di nuove varietà nel settore frutticolo, orticolo e cerealicolo, finalizzata a soddisfare le mutevoli e diversificate esigenze di mercato, necessitando di rilevanti risorse finanziarie, porta a concentrare su poche società la leadership in tale settore.

Tanto è particolarmente evidente nel mercato delle sementi orticole e oleaginose, gestito, appunto, da poche società. Il mercato delle sementi cerealicole, invece, a seguito del calo di interesse per la coltura, in relazione alla crescente diminuzione del prezzo del grano, non rappresenta un settore in regime di oligopolio. In tale ultimo ambito, tra l'altro, la eliminazione degli aiuti alle sementi certificate ha ulteriormente favorito la commercializzazione di semi di cereali non ben identificati geneticamente e dal valore commerciale inferiore.

Specificatamente, le sementi di orticole sono immesse sul mercato con l'obiettivo di offrire al consumatore prodotti particolarmente diversificati e di maggiore gradimento. Tale esigenza del consumatore ha stimolato il mondo della ricerca a sviluppare i cosiddetti “ibridi”, i brevetti dei quali sono in possesso di poche o un'unica società. La conseguenza di tale regime di oligopolio/monopolio è che il prezzo risulti, in alcuni casi, particolarmente alto, tanto da non essere sostenibile per le aziende agricole. La circostanza è resa ancora più ineludibile, in considerazione del fatto che la maggior parte delle varietà coltivate provengono da seme ottenuto per ibridazione (tipologie F1), con la introduzione di particolari caratteristiche genetiche, quali, ad esempio, la resistenza ad alcune patologie, che rendono tali varietà insostituibili.

Peraltro, essendo tali varietà ottenute da un processo di ibridazione, determinati caratteri difficilmente possono essere mantenuti in seconda riproduzione (tipologie F2). Quindi, di fatto, è preclusa, anche, la possibilità a terzi di riprodurre tale materiale o effettuare processi di autoproduzione aziendale.

Un ruolo determinante nel settore delle sementi è quello ricoperto dalle aziende vivaistiche, importante tassello della filiera produttiva, che trasformano il seme in piantina da trapianto. Tale passaggio determina un'ulteriore incremento del costo, anch'esso a carico delle aziende agricole. Si segnala, a questo proposito, che il settore vivaistico manca di regole di mercato precise e concordate.

Le politiche di intervento

Una interessante opportunità finalizzata a calmierare la politica dei prezzi, imposti dalle aziende sementiere e vivaistiche, è la costituzione di strutture associative per l'acquisto di mezzi tecnici in agricoltura. Un esempio è rappresentato dalle cooperative e dai consorzi agrari, nel settore delle sementi, più numerose ed attive al Nord Italia rispetto al Centro e al Sud Italia, le quali però, non sembrerebbe che abbiano attivato specifici protocolli d'intesa, al fine di aprire canali a prezzo concordato, con le multinazionali del settore. Solo alcune strutture cooperative e associazioni di produttori effettuano l'acquisto di sementi per i loro associati, ma solo se la produzione viene loro conferita.

Altra possibilità è rappresentata dagli accordi di filiera. Esemplificativo, a questo proposito, è il caso del pomodoro da industria. Nelle Regioni del Sud e in alcune del Nord (come l'Emilia Romagna), dove il pomodoro da industria rappresenta un buona fonte di reddito, sono stati siglati specifici accordi tra le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione, con la definizione del prezzo indicativo di riferimento, per ogni tonnellata di prodotto ritirato presso l'azienda agricola.

Ulteriori accordi sono stati sottoscritti in alcune Regioni, come l'Emilia Romagna, per le annate 2010/2012, quali:

- ✓ Contratto Quadro di Filiera per il grano duro di alta qualità, siglato tra Barilla, le Organizzazioni di Produttori e i Consorzi Agrari. Ciascuna di queste organizzazioni stipula accordi di coltivazione con i singoli agricoltori. La Società Produttori Sementi di Bologna, selezionatrice e costitutrice delle varietà identificate dal disciplinare, fornisce il seme necessario alle coltivazioni sotto contratto. Le ricadute positive dell'intesa sono molteplici sia per la Barilla, che in questo modo può disporre di grani di qualità prodotti in Italia e ridurre così la sua dipendenza dall'estero, sia per le aziende agricole che possono programmare le proprie coltivazioni nella direzione di quanto richiesto dal mercato, ottenendone un'adeguata remunerazione;
- ✓ Contratto Quadro di Filiera per la patata da consumo fresco, siglato tra le organizzazioni dei produttori, Appe e Assopa, le principali cooperative del settore e, per i commercianti, Fruitimprese e Ascom. L'accordo prevede la sottoscrizione di un vero e proprio contratto tra produttori e commercianti acquirenti, per la cessione di circa 100.000 tonnellate di prodotto, pari al 45% circa della produzione regionale, ad un prezzo fissato dalla Borsa Patate di Bologna.

Roma, 7 luglio 2011

EVOLUTION OF THE LEADING AGROCHEMICAL COMPANIES

A graphical representation of the key agrochemical mergers and acquisitions

3RD EDITION

